



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Referendario

nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di **Fano Adriano (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il “Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le “linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020”;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021, n. 6;

vista l’ordinanza del 1° febbraio 2022, n. 6, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI,

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 30 novembre 2021, prot. n. 6367, e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Fano Adriano (TE) – 288 abitanti.

Al riguardo, il Revisore unico ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e ha espresso giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto.

Il Magistrato istruttore, in continuità con l’attività di controllo relativa all’annualità 2019, conclusasi con la deliberazione n. 119/2021/PRSE, che non risulta pubblicata sul sito *internet* del Comune – motivo per il quale se ne raccomanda il dovuto adempimento –, ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente, relativa all’annualità 2020, al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri, alla gestione della liquidità, al risultato di amministrazione, all’andamento dei residui e dell’esposizione debitoria.

2. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il *"bene pubblico"* bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

2.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

3. Ciò premesso, sulla base della documentazione in possesso di questa Corte, viene analizzata la situazione finanziaria e contabile dell'Ente, considerando che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'esercizio 2020 ha subito alterazioni della vita quotidiana che hanno avuto dei riflessi sui risultati, mutando la destinazione di alcune spese e riducendo alcune entrate.

3.1 Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera del 30 giugno 2021, n. 16, oltre i termini fissati dal legislatore, già prorogati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (d.l. 30 aprile 2021, n. 56).

4. In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: *"Gli enti ... si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di*

approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ...".

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali – *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")".*

Al riguardo, la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio; al contrario, l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per l'annualità in esame, i seguenti risultati.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	165.746,75	-50.685,58	115.061,17
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	-261,75	0,00	261,75
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	165.485,00	-50.685,58	114.799,42
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	6.945,77	0,00	6.945,77
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	172.430,77	-50.685,58	121.745,19

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) e l'applicazione di avanzo per euro 51.000,00, non rappresentata in tabella, non è fondamentale per la positività del saldo O1.

Per la parte in conto capitale, si osserva che i relativi saldi negativi sono tutti di uguale importo (euro -50.685,58), in quanto non vi sono accantonamenti e vincoli.

Tenuto conto dell'equilibrio complessivo ottenuto dal Comune, si raccomanda un attento monitoraggio dei saldi W1, W2 e W3 per gli esercizi futuri, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare difficoltà nella gestione ordinaria, anche alla luce dell'attuale emergenza pandemica da Covid-19.

Il Revisore ha attestato che il responsabile finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio.

Questa Corte raccomanda un rafforzamento del sistema dei controlli, affinché abbiano effettiva rilevanza nelle decisioni gestionali.

5. Nell'anno in esame i dati inerenti al risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti e vincoli possono essere riassunti come da tabella che segue, in raffronto all'esercizio precedente.

	2019	2020
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	4.862.965,07	4.614.936,15
Riscossioni	1.589.737,13	1.314.856,50
Pagamenti	1.837.766,05	2.184.305,24
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	4.614.936,15	3.745.487,41
Residui attivi	792.397,11	1.524.297,41
Residui passivi	1.800.463,43	4.466.321,53
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.846.684,51	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	40.000,00	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+)/DISAVANZO (-) CONTABILE	720.185,32	803.463,29

PARTE ACCANTONATA	390.135,31	383.189,54
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	<i>339.457,46</i>	<i>330.852,31</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti: Fondo indennità fine mandato</i>	<i>677,85</i>	<i>2.337,23</i>
PARTE VINCOLATA	0,00	261,75
<i>di cui Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>261,75</i>
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	180.044,00	180.044,00
PARTE DISPONIBILE	150.006,01	239.968,00

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

In primo luogo, si osserva, per il 2020, che il risultato di amministrazione, seppur in aumento rispetto al 2019, è determinato da differenziali negativi sia per le riscossioni e i pagamenti, sia per i residui attivi e passivi. Tuttavia, si evidenzia che, rispetto al 2019, il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale non risulta valorizzato.

Sul punto, si rileva che il FPV rappresenta, come indicato al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato 4.2, allegato al d.lgs. n. 118 del 2011, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, pertanto, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Questa Sezione, nel prendere atto che il Revisore unico ha attestato, nel questionario, che la reimputazione, secondo il criterio dell'esigibilità, degli impegni coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2020, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa, raccomanda di prestare massima attenzione a tale aspetto.

Al netto delle somme accantonate e vincolate, l'Ente consegue nell'esercizio 2020 un saldo finale ("*Parte disponibile*"), pari ad euro 239.968,00.

Il Comune, come risulta dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2020, ha accantonato euro 330.852,31 a "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" (Fcde), importo calcolato utilizzando il metodo ordinario e il Revisore nel questionario ha precisato di averne verificato la regolarità.

Dall'analisi del prospetto contabile "*All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità*" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, emerge che:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", è stata accantonata a Fcde una somma (euro 40.494,78) pari al 32,30 per cento dei residui mantenuti (euro 125.363,28, di cui euro 70.746,58 relativi a esercizi precedenti);
- con riferimento al Titolo 2 "*Trasferimenti correnti*" su un totale di residui mantenuti pari ad euro 82.890,03 (di cui euro 43.628,48 relativi a esercizi precedenti), non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", è stata accantonata una somma (euro 290.357,53) pari al 76,34 per cento dei residui mantenuti (euro 380.371,69, di cui euro 306.382,39 relativi a esercizi precedenti). Le voci interessate sono: "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (Fcde pari all'83,78 per cento dei residui mantenuti) e "*Rimborsi e altre entrate correnti*" (Fcde pari al 67,50 per cento dei residui mantenuti). In particolare, per quest'ultima tipologia, nella relazione sulla gestione si legge che

“l'intervento effettuato da parte di questa amministrazione per la rimozione della situazione di pericolo per lavori di “somma urgenza art. 163 del d.lgs n. 50/2016” necessari per la demolizione di un fabbricato pericolante in località Rio Arno, ha esposto l'Ente ad anticipare la spesa complessiva di euro 117.366,68. Tale somma è stata anticipata attingendo dai fondi di cassa libera del comune. Nel rendiconto 2020 si è ritenuto necessario attuando il principio di prudenza conservare l'accantonamento dell'intero credito nel Fcde”.

Il Fcde accantonato nel 2020 è generato, dunque, dai residui del Titolo 1 e del Titolo 3 e rappresenta il 21,71 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 1.524.297,41); tuttavia, il suo valore sale al 65,42 per cento considerando solamente i residui derivanti dal Titolo 1 e dal Titolo 3.

Giova ricordare che il Fcde, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, che lo stesso abbia un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si raccomanda, pertanto, di verificare periodicamente le singole tipologie di entrata, eventualmente non considerate, adottando, se del caso, opportune azioni in merito al loro recupero.

Come per il 2019, risultano accantonamenti a *“Fondo contenzioso”* per euro 50.000,00, che il Revisore ha ritenuto congrui.

La voce *“Altri accantonamenti”*, pari ad euro 2.337,23, è relativa al Fondo indennità di fine mandato del Sindaco, di cui il Revisore ha attestato la congruità.

Per il 2020, quale residuo tra le somme trasferite e quelle spese per l'emergenza da Covid-19, risultano *“Vincoli derivanti da trasferimenti”* per euro 261,75 che, come emerge dall'elenco analitico delle risorse vincolate, presente su Bdap, sono relativi a: Sanificazione locali (euro 233,34) e lavoro straordinario del personale della polizia locale (euro 28,41). Al riguardo, in sede istruttoria, l'Ente ha trasmesso il modello *“Certificazione Covid-19”* da cui si evince che l'importo relativo all'avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 per *“Ristori specifici di spesa non utilizzati”* è pari ad euro 261. Occorre, tuttavia, evidenziare che, dal riscontro delle risultanze della certificazione con i saldi del *“Modello Covid-19”*, si rileva un difetto di compilazione, almeno per quanto riguarda l'importo indicato alla lettera C) *“Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori”*, in quanto in luogo dell'importo indicato nel *“Modello Covid-19”*, pari ad euro -33.103, nella *“Certificazione Covid-19”* è stata indicata la somma di euro -68.405.

Dal questionario e dal parere si evince che il Revisore ha verificato, in merito alla gestione finanziaria 2020 connessa all'emergenza sanitaria, che l'Ente ha operato nel rispetto della normativa vigente, in particolare ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e all'art. 39 del d.l. n. 104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrata e spesa.

Questa Corte, in attesa del prossimo riscontro alle incongruenze sopra evidenziate, si riserva un approfondimento in merito alla rendicontazione di tali fondi in sede di analisi del prossimo bilancio consuntivo.

6. Nell'esercizio considerato l'Ente presenta un fondo cassa positivo, in diminuzione rispetto all'esercizio 2019.

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	4.862.965,07	4.614.936,15
Riscossioni	1.589.737,13	1.314.856,50
Pagamenti	1.837.766,05	2.184.305,24
Saldo di cassa al 31 dicembre	4.614.936,15	3.745.487,41
Fondo cassa vincolato	3.966.908,89	3.049.801,29

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere revisore e questionario

Il Revisore nel parere ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che si è provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

6.1 Il Magistrato istruttore, in considerazione del dovuto rispetto al principio di *attualità e tempestività* delle relazioni, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente, ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2021.

L'Ente ha così trasmesso il prospetto di riconciliazione tra il saldo di cassa e il saldo del tesoriere, aggiornato a tale data, da cui emergono i seguenti dati: fondo di cassa pari ad euro 2.698.322,09 (fondo cassa al 31.12.2020 di euro 3.745.487,41, più il totale delle riscossioni per euro 618.882,69, meno il totale dei pagamenti di euro 1.666.048,01); reversali da regolarizzare pari ad euro 418.019,44 e mandati da regolarizzare pari ad euro 565,00, che determinano un saldo finale di cassa di euro 3.115.776,53 (di cui somme vincolate pari ad euro 2.247.916,15).

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, relativa ai dati al 31 dicembre 2021, emerge che l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021.

7. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come previsto dall'art. 228 del Tuel, con atto di Giunta n. 36 del 31 maggio 2021, munito del parere del

Revisore unico che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione e la corretta conservazione.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	755.391,27	792.397,11
RISCOSSIONI C/R	282.735,73	121.325,02
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-104.758,14	-23.769,53
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	367.897,40	647.302,56
RESIDUI DI COMPETENZA	424.499,71	876.994,85
TOTALE RESIDUI	792.397,11	1.524.297,41
% RISCOSSIONE RESIDUI	37,43	15,31
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	24,52	42,36

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	1.872.927,33	1.800.463,43
PAGAMENTI C/R	712.066,09	644.279,96
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-70.554,42	-42.986,33
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.090.306,82	1.113.197,14
RESIDUI DI COMPETENZA	710.156,61	3.353.124,39
TOTALE RESIDUI	1.800.463,43	4.466.321,53
% PAGAMENTI RESIDUI	38,02	35,78
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	38,68	68,53

Dai dati indicati in tabella si osserva un totale dei residui attivi pari ad euro 1.524.297,41, in notevole aumento rispetto all'esercizio precedente. La percentuale di formazione è pari a 42,36, mentre quella di smaltimento è pari a 15,31. Il 51,25 per cento è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 781.247,15, di cui euro 72.483,26 relativi a esercizi precedenti). L'incidenza sul totale dei residui dei Titoli 1 e 3 delle entrate è, invece, pari al 33,18 per cento. Dall'esame del questionario, in merito alla gestione dell'IMU, emerge che la relativa riscossione coattiva, per il periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall'Ente, attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale. Al riguardo, si osserva che il Revisore ha parzialmente compilato la tabella per la dimostrazione dei volumi di attività di accertamento fiscale, nella quale sono stati inseriti solo i numeri di avvisi di accertamento notificati. In sede istruttoria, l'Ente ha integrato le informazioni dalle quali emerge che, nel 2017, a fronte di accertamenti per euro 19.000,00 nulla è stato riscosso, nel 2018 su euro 20.000,00 sono stati riscossi solo euro 4.943,04, nel 2019, su euro 18.340,00 non risultano incassi e nel 2020 non sono stati inviati avvisi di accertamento.

Al riguardo, si raccomanda di attuare e incrementare le attività di accertamento fiscale e le politiche volte alla riscossione delle somme dovute ed evitare così la prescrizione dei crediti vantati.

Il totale dei residui passivi è pari ad euro 4.466.321,53, anch'essi in notevole aumento rispetto al 2019. La percentuale di formazione è pari a 68,53 e quella di smaltimento è pari a 35,78. Il 55,15 per cento è rappresentato dal Titolo 1 "*Spese correnti*" che registra un importo pari ad euro 1.309.219,19. Tuttavia, l'80,99 per cento è relativo a residui della competenza.

8. L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2020, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22

settembre 2014, è pari a -12,85 (2,36 nel 2021). Al riguardo, si osserva che l'indicatore in argomento è stato trasmesso in sede istruttoria in quanto non pubblicato sul sito dell'Ente; si raccomanda, pertanto, una maggiore attenzione nella pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa di riferimento.

9. Dalla documentazione agli atti risulta una percentuale di indebitamento per il 2020 pari a 3,64. A fine anno non risultano prestiti rimborsati per cui il debito pari ad euro 699.566,79 è invariato rispetto alla fine dell'annualità 2019.

10. Il Revisore, nel proprio parere, ha attestato che la spesa del personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di legge, ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio e ha rilasciato parere positivo sull'accordo decentrato integrativo.

11. A seguito di specifica richiesta, è stato trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza da cui risulta che l'Ente, per il 2020, non ha sostenuto tale tipologia di spesa.

12. In merito agli organismi partecipati, in sede istruttoria è stata inviata la delibera del 17 dicembre 2021, n. 39, con cui il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle Società partecipate, come di seguito indicate:

- Montagne Teramane e Ambiente S.p.a: Costruzione e gestione associata impianti di Rifiuti solidi-urbani - quota di partecipazione pari allo 0,77 per cento;
- Gran Sasso Teramana Spa: società in procedura di liquidazione dal 2016 e non ancora conclusa.

Dalle verifiche effettuate dal Revisore, così come attestate nel questionario, emerge che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati e che l'Ente non ha assunto i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Questa Sezione ricorda l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le partecipate, in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante e, in merito alla procedura di liquidazione raccomanda di porre in essere ogni azione utile al fine del suo completamento.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri

di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- a dare riscontro all'incongruenza rilevata in merito al "Modello Covid-19";
- ad effettuare la conciliazione dei rapporti creditori e debitori nei confronti degli organismi partecipati;
- a garantire il rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Fano Adriano (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2022.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA